


Jd. 1185 / w

N. ____ / ____ REG.ORD.SOSP.
N. 02142/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2142 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gobbi Libero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

S



del provvedimento dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Viterbo in data 27/02/2010, con il quale è stata rikusata la lista provinciale "Popolari Udeur";

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Circostrizionale Presso il Tribunale di Viterbo e di Ministero dell'Interno e di Regione Lazio;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, anche nel limitato apprezzamento del *fumus boni iuris* consentito in sede di esame dell'istanza di tutela cautelare, antecedente ai necessari approfondimenti di merito, che la lettura dell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1995 n. 43 la quale rende possibile ridurre alla metà il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per le elezioni regionali, non soltanto in prima applicazione della legge, ma anche in tutti i casi di scioglimento anticipato dei consigli regionali di oltre centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale, è interpretazione



non solo fatta propria dalle istruzioni del Ministero dell'Interno, le quali impegnano l'attenzione degli uffici elettorali, ma è anche conforme a una logica di *favor* giustificata dall'esigenza di garantire l'equo svolgimento delle competizioni elettorali, considerando che le organizzazioni politiche presenti sul territorio possono trovarsi impreparate all'atto di un'inattesa anticipazione della tornata elettorale, incontrando difficoltà nella raccolta in tempo utile del numero minimo di firme ordinariamente necessarie alla presentazione delle liste;

Rilevato che la predetta normativa trova applicazione nella Regione Lazio per il rinvio materiale e recettizio dell'art. 1, comma secondo, della legge regionale n. 2/2005;

Riscontrato che in fattispecie le sottoscrizioni della lista provinciale "Popolari Udeur" sono in numero di 871, quindi in numero superiore al minimo richiesto (500) dalla norma di cui all'art. 1, comma terzo, ultimo periodo, della predetta legge n. 43/1995, in ragione della proporzione abitativa della circoscrizione elettorale, definita a termini dell'art. 9, comma secondo, della legge 17 febbraio 1998 n. 108, anch'essa richiamata per la regione Lazio dalla L.R. n. 2/2005, tenuto conto dell'avvenuto scioglimento anticipato del Consiglio Regionale, anteriore ai centoventi giorni prima della scadenza;

Ritenuto pertanto, e salvi i necessari approfondimenti di merito, di accogliere la domanda di tutela cautelare avanzata dal ricorrente,



disponendo la sospensione dell'impugnato provvedimento di cancellazione di lista;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, accoglie l'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione della lista alla competizione elettorale regionale fissata per il 28 e 29 marzo 2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio Vinciguerra

IL PRESIDENTE

Eduardo Pugliese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

12 MAR 2010

IL SEGRETARIO

[Signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II B

12 MAR 2010

... copia conforme
... presente è stata trasmessa al
AW. STATO REG. LAZIO
... Procedura n. 81
... 1007 n. 142.



IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

[Signature]